



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera n° 17 del 24/05/2016

Il Regolamento di Disciplina è stato redatto tenendo conto:

- Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
- Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

PREMESSA

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Essa opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 1 – Diritti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno.

Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, in un contesto tranquillo, pulito e sicuro.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola s'impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Art. 2 - Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola, adulti e generali e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, (inteso come proprio e altrui materiale scolastico) e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, (come pure al proprio e a quello degli altri).

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

A integrazione di quanto sopra gli studenti sono tenuti a curare la propria persona e il proprio abbigliamento in modo decoroso, ordinato e pulito, idoneo alla scuola.

I cellulari e qualsiasi attrezzatura tecnologica devono restare spenti e non funzionanti (non in posizione di stand-by).

Art. 3 – provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

Vanno comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 4 Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari adottate dall'Istituto e in relazione con le tipologie di mancanze sono le seguenti:

- Richiamo verbale da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
- Richiesta formale di scuse da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
- Annotazione scritta da parte del Dirigente scolastico o dei docenti sul libretto delle comunicazioni o diario.
- Rapporto disciplinare scritto sul registro di classe e sempre notificato anche sul libretto personale da parte del C.d.C., del Dirigente scolastico, del singolo docente.
- Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico o suo delegato o del Coordinatore del consiglio di classe o di un docente di classe: immediatamente o per via telefonica o per iscritto.
- Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori. disposta dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore del DS o dal Coordinatore del C.d.C., comunicato ai genitori o telefonicamente o per iscritto.
- Sospensione dalle visite d'istruzione Deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente scolastico.
- Sospensione dall'attività didattica per un periodo da 1 a 15 giorni. Deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria resa esecutiva dal Dirigente scolastico.
- Sospensione dall'attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Deliberata dal Consiglio di Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico.

ART. 5 - Servizi socialmente utili.

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altre incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

Per tali attività gli studenti saranno affidati ai collaboratori scolastici o altri docenti anche di altre classi.

I Consigli di Classe possono decidere di sostituire una sospensione dalle lezioni con attività di lavori socialmente utili da svolgersi in aggiunta dell'orario curricolare (in orario pomeridiano).

I servizi socialmente utili possono prevedere:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi;
- Collaborazione ad attività di riordino e pulizia dei locali o altro lavoro utile;
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- attività di tutoraggio con gli alunni più piccoli;
- Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;
- Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- Predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli allievi.

ART. 6 - classificazione delle mancanze

Tutte le mancanze descritte si estendono alle attività anche extracurricolari comprese le visite, i viaggi di istruzione e il comportamento tenuto sul pulmino nel tratto casa-scuola e viceversa.

6.1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo senza validi motivi, non accompagnati dai genitori;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- c) tenere comportamenti non corretti, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni.
- d) non portare il materiale scolastico o non svolgere i compiti assegnati
- e) Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici

6.2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) reiterare un comportamento scorretto, anche in riferimento a una delle mancanze del punto 6.1;
- b) utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi altro apparecchio elettronico durante l'orario scolastico (anche nelle pertinenze dell'edificio), se non dietro specifica richiesta dei docenti per uso didattico;
- c) fumare nei locali dell'Istituto e sue pertinenze;
- d) Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi
- a) mancare di rispetto con atteggiamenti, gesti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni, ad altri adulti presenti nella scuola o fuori della scuola durante attività curricolari/extracurricolari;
- b) Danneggiare o sporcare pareti, suppellettili, arredi, materiale di proprietà della Scuola;
- c) saltare / “marinare” le lezioni;
- d) falsificare la firma del genitore;

6.3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) reiterare un comportamento scorretto, anche in riferimento a una delle mancanze del punto 6.2
- b) insultare e umiliare il personale della scuola, adulti in generale e i compagni, anche attraverso l'ausilio di internet o comunque mezzi elettronici; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- c) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) compiere atti di vandalismo su cose;
- e) compiere atti di violenza o che violano la dignità ed il rispetto della persona;
- f) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- g) recare pregiudizio o danno all'immagine della scuola o persone anche attraverso la divulgazione di immagini, video o audio.

Art. 7 – **Obblighi del docente**

Gli insegnanti devono fare in modo che i genitori o i tutori siano sempre informati dei comportamenti inadeguati degli studenti.

Ogni sanzione deve essere sempre notificata sul libretto personale dello studente e lo stesso insegnante deve annotare sul registro il controllo della firma da parte del genitore. Nel caso

in cui le famiglie non si presentino alle convocazioni o non firmino le notifiche il docente deve avvisare prontamente il Dirigente Scolastico.

Le sanzioni non notificate non hanno validità

Art. 8 - Sospensione dalle visite d'istruzione

Il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione dalle visite di istruzione in relazione a mancanze che sono reiterate nel tempo, con particolare riferimento ai comportamenti che denotano mancanza di senso di responsabilità e che si configurano lesivi della sicurezza propria e altrui, violenti e/o aggressivi manifestati nei confronti del personale scolastico o dei compagni e altri comportamenti gravemente scorretti. La sospensione dalle visite di istruzione deve essere deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente scolastico che ne darà comunicazione alla famiglia.

Art. 9 – Compiti del personale ATA

Il suddetto personale ha il compito di sorvegliare sull'andamento disciplinare degli studenti e riferire ai docenti di classe e/o al Dirigente Scolastico eventuali mancanze . Ha inoltre l'autorizzazione a ritirare e consegnare al docente o al Dirigente eventuali oggetti pericolosi o cellulari che vengono usati in modo improprio dagli studenti. Al personale collaboratore scolastico può essere affidato lo studente che deve svolgere lavori socialmente utili

Art. 10 - Violazione e sanzioni

Mancanze	Sanzioni	Organi competenti
Presentarsi alle lezioni in ritardo senza validi motivi, non accompagnati dai genitori;	- Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto - Annotazione del ritardo sul registro di classe e personale del docente - Il genitore deve presentarsi la mattina successiva con lo studente per la giustificazione del ritardo - Se reiterata, convocazione dei genitori - attività socialmente utili da 1 a 6 ore	Singolo docente Consiglio di classe
Disturbare lo svolgimento delle lezioni;	- Richiamo verbale dello studente - Se reiterata, annotazione scritta sul libretto o Rapporto disciplinare scritto sul registro di classe e sempre notificato anche sul libretto personale - Convocazione dei genitori - Se reiterata, sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 giorni dello studente - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori	Singolo docente Consiglio di classe

Tenere comportamenti non corretti, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni.	- Richiamo verbale dello studente - Se reiterata, annotazione scritta sul libretto o Rapporto disciplinare scritto sul registro di classe e sempre notificato anche sul libretto personale - Convocazione dei genitori - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori - Se reiterata, sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 giorni dello studente	Singolo docente Consiglio di classe
Non portare il materiale scolastico o non svolgere i compiti assegnati	- Richiamo verbale dello studente - Se reiterata, annotazione scritta sul libretto personale, sul registro di classe e sul registro personale del docente - Convocazione dei genitori - Da 1 a 6 ore di lavori socialmente utili	Singolo docente Consiglio di classe
Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici	- Richiamo verbale dello studente - Se reiterata, notifica sul libretto personale - Convocazione dei genitori. - Da 1 a 6 ore di lavori socialmente utili	Singolo docente Consiglio di classe
Utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi altro apparecchio elettronico durante l'orario scolastico (anche nelle pertinenze dell'edificio), se non dietro specifica richiesta dei docenti per uso didattico;	- Richiamo verbale e confisca immediata con consegna ai genitori da parte del DS/docente o altro personale scolastico - rapporto sul registro di classe con notifica sul libretto - sospensione fino a 3 giorni - Se usato per fare foto/video non autorizzate all'interno della scuola, copiare o per un uso lesivo della dignità personale Sospensione dalle lezioni anche superiore a 15 giorni	Personale A.T.A. (solo per la confisca) Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Fumare nei locali dell'istituto e sue pertinenze;	- Confisca immediata delle sigarette e convocazione dei Genitori. - Se reiterata, sospensione da 1 a 5 giorni	Singolo docente Consiglio di classe
Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi	- Confisca immediata del materiale con consegna del materiale solo ed esclusivamente ai genitori da parte del DS o altro personale scolastico delegato - rapporto sul registro di classe con	Personale A.T.A. (solo per la confisca) Singolo docente Consiglio di classe nella composizione

	notifica sul libretto - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori - Se usati in modo pericoloso e lesivo della sicurezza propria e altrui, sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dall'istituzione scolastica anche superiore a 15 giorni - Possibile sospensione fino al termine delle lezioni - Possibile esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale	allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Mancare di rispetto con atteggiamenti, gesti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni, ad altri adulti presenti nella scuola o fuori della scuola durante attività curricolari/extracurricolari;	- Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi - Rapporto sul registro di classe sempre notificato anche sul libretto - Convocazione dei genitori - Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Se la mancanza reiterata genera offesa grave per gli altri la sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Danneggiare o sporcare pareti, suppellettili, arredi, materiale di proprietà della Scuola;	- Rapporto sul registro di classe sempre notificato anche sul libretto - Convocazione dei genitori - Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente - Risarcimento danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione) - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Saltare / “marinare” le lezioni;	- Rapporto sul registro di classe sempre notificato anche sul libretto - Convocazione dei genitori - Lavori socialmente utili con recupero delle ore “marinate” in orario pomeridiano	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
Falsificare la firma del genitore;	- Rapporto sul registro di classe con notifica sul libretto personale - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori - Convocazione della famiglia - Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 3 giorni dello studente	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.

Insultare e umiliare il personale della scuola, adulti in generale e i compagni, anche attraverso l'ausilio di internet o comunque mezzi elettronici; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;	- Rapporto sul registro di classe notificato sul libretto personale - Presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori - Convocazione immediata dei genitori - Sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Se la mancanza genera offesa per persona diversamente abile o si configura come razzista nei confronti di altri la sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Possibile sospensione fino al termine delle lezioni - Possibile esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale -	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;	- Rapporto sul registro di classe notificato sul libretto personale - Convocazione immediata dei genitori - Sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Se la mancanza è reiterata la sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Compiere atti di vandalismo su cose;	- Rapporto sul registro di classe notificato sul libretto personale - Convocazione immediata dei genitori - Sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Se la mancanza è reiterata la sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Compiere atti di violenza o che violano la dignità ed il rispetto della persona;	- Rapporto sul registro di classe notificato sul libretto personale - Convocazione immediata dei genitori - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori - Sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Se la mancanza è reiterata la	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15

	sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Possibile sospensione fino al termine delle lezioni - Possibile esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale -	giorni)
Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;	- Rapporto sul registro di classe notificato sul libretto personale - Convocazione immediata dei genitori - Sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori Se la mancanza è reiterata la sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Possibile sospensione fino al termine delle lezioni - Possibile esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)
Recare pregiudizio o danno all'immagine della scuola o persone anche attraverso la divulgazione di immagini, video o audio.	- Rapporto sul registro di classe notificato sul libretto personale - Convocazione immediata dei genitori - Sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni dello studente - Se la mancanza è reiterata la sospensione dalle lezioni può essere anche superiore a 15 giorni - Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori	Singolo docente Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto (sospensione superiore a 15 giorni)

Art. 11 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare sanzione).

Nei casi di mancanze lievi e gravi (purchè non reiterate) sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno o nota scritta oppure fonogramma.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data **comunicazione dell'avvio del procedimento** allo studente e/o ai suoi

genitori anche attraverso vie brevi (es. posta elettronica, anche certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma, sintesi colloquio verbalizzato) vengono contestati gli addebiti e viene fissata la data dell'audizione.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise o documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente è sentito in contraddittorio dal Dirigente Scolastico o suo delegato sempre alla presenza di uno o più docenti. Qualora il genitore convocato di fronte al Dirigente Scolastico o suo delegato ovvero al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, tali organi decidono ugualmente in base agli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e audizione in contraddittorio. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. In fase di valutazione dei fatti e decisione sulla sanzione disciplinare, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe, il Consiglio di Istituto operano senza la presenza dello studente e dei genitori. Della riunione del Consiglio di classe e del Consiglio di istituto viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà avvenire quanto segue:

- il procedimento è archiviato, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- gli atti sono rimessi al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere, il dirigente ne darà comunicazione scritta o anche attraverso vie brevi a tutti gli interessati; (es. posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma, sintesi colloquio verbalizzato).

Art. 12 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta e può essere anticipata via fonogramma. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 13 Risarcimento dei danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 14 Iscrizione in altra scuola

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 15 Recupero degli alunni con sospensione

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato al reintegro nella comunità scolastica

Art. 16 - Effetti del provvedimento

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 17 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo il personale scolastico o terzi coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto o verbalmente se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro tre giorni dalla notifica.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18 – Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente; due genitori, eletti nei Consigli di Classe e individuati dai Genitori all'interno del Consiglio di Istituto, i quali designano anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n.235.

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti

Art. 19 – decisioni dell'Organo di Garanzia

L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia, in primo e secondo grado, decide allo stato degli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

Art. 20

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento oggettivo di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 22

Del presente regolamento, pubblicato all'albo on line del sito scolastico in via permanente, è fornito avviso alle famiglie.